

REGOLAMENTO (CE) N. 657/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 1995****recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafi 3 e 4, 13 e 24,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 538/95⁽³⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2597/94⁽⁵⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati con riserva delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, e nella prospettiva dell'adesione all'Unione europea di nuovi Stati, con il regolamento (CE) n. 2459/94⁽⁶⁾, la Commissione ha aperto prima della scadenza la procedura di assegnazione di una prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 538/95, il Consiglio ha adottato i contingenti instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94, per tener conto fra l'altro degli scambi commerciali dei nuovi Stati membri con la Repubblica popolare cinese;

considerando che è pertanto opportuno assegnare la differenza fra l'importo dei contingenti annui instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94 e adattati dal regolamento

(CE) n. 538/95, da un lato, e le quantità che hanno costituito la prima frazione del 1995 di detti contingenti, dall'altro, comprese le quantità che non hanno potuto essere assegnate;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, le frazioni sono divise in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che tale metodo sembra in grado di garantire una transizione armoniosa fra il regime precedente, caratterizzato da disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni d'importazione dei prodotti interessati, e il regime uniforme risultante dall'instaurazione dei contingenti comunitari in causa;

considerando che tale metodo consente infatti di tener conto delle tradizionali correnti commerciali d'importazione formatesi con il regime precedente; che tuttavia l'instaurazione di un regime comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che la determinazione della parte del contingente spettante agli altri richiedenti deve tener conto in modo rappresentativo delle disparità del regime d'importazione summenzionato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94; che, alla luce di quanto precede, dev'essere pertanto ricercato un equilibrio per la determinazione delle parti che possono essere concesse alle due categorie di importatori;

considerando che è opportuno dividere i contingenti della seconda frazione applicando gli stessi criteri utilizzati per la prima frazione, ad eccezione del contingente relativo alle autoradio di cui al codice NC 8527 29, in quanto l'esperienza suggerisce piuttosto di dividere il contingente in due parti uguali;

considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento 1991/1992 applicato per la ripartizione della prima frazione dei contingenti 1995, assegnata anticipatamente sia agli importatori comunitari sia agli importatori dei nuovi Stati membri; che essa rappresenta una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione che si sono formate con il regime precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 276 del 27. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 12. 10. 1994, pag. 27.